

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER I CORSI DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI (DAFNE)

TRA

L'**Università degli Studi della Tuscia** - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (D.A.F.N.E.) con C.F. 80029030568, nella persona del Direttore pro tempore Prof. Danilo Monarca, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento, nat [REDACTED] domiciliato per la carica che riveste presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, via S. Camillo de Lellis s.n.c., Viterbo, di seguito denominato "Dipartimento"

E

L'**Azienda Sanitaria Locale di Viterbo**, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

premesse che

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti pubblici ed aziende private a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

Il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

I due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Ambito applicativo

La presente convenzione regola i rapporti tra il "Dipartimento" ed il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento per studenti iscritti al Corso laurea triennale in Scienze Agrarie e Ambientali L-25, Corso di Scienze della Montagna L-25, Corso Gestione Sostenibile delle Foreste e del Verde Urbano L-25, LM69 e LM7 e per i corsi di laurea magistrale in Scienze Agrarie e Ambientali LM-69, Conservazione e Restauro dell'Ambiente e delle Foreste LM-73, Corso Plant Biotechnology for Food and Global Health LM-7, Corso di laurea L25, Scienze Agrarie ed Ambientali, il Corso magistrale LM69, Scienze Agrarie ed Ambientali e il Corso magistrale LM7, Biotecnologie Agrarie.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le strutture dell'UOC Servizio Veterinario Area "A", "B" e "C" un numero massimo di tre (3) tirocinanti al mese per i dodici mesi dell'anno, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196. La presente convenzione potrà altresì essere utilizzata da qualsiasi struttura dell'Ateneo (Dipartimenti, Centri, ecc.) per attivare i tirocini di cui al comma precedente presso il medesimo soggetto ospitante.

Art. 2 - Oggetto tirocinio

I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 3 - Natura giuridica del tirocinio e progetto formativo

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello *stage*, nonché da un *tutor* del "Dipartimento". Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile del "soggetto ospitante"; il nominativo del tutor del "Dipartimento", obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante"; le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998 n. 142 e 11 del Decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138.

Art. 4 - Durata

La presente convenzione avrà durata di anni uno (1) a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

Art. 5 - Risoluzione anticipata della Convenzione

Qualora il "Dipartimento" accerti delle irregolarità nello svolgimento del tirocinio riconducibili ad attività del "soggetto ospitante", la presente convenzione si risolve di diritto con effetto dalla data della dichiarazione espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 6 - Sicurezza

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 7 - Obblighi dei tirocinanti

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 8 - Assicurazioni a carico dell'Università

Il "Dipartimento" assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al "Dipartimento". L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 9 - Comunicazioni obbligatorie

Il "Dipartimento", nel caso di promozione di tirocini formativi e di orientamento curriculari, non ha l'obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie, secondo le direttive emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota prot. 13/segr/0004746 del 14/02/2007.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18. Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali. L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzare solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 11 - Regolamenti Aziendali

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Regolamento sulla Sicurezza e del Codice di comportamento, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Università dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

Art. 12 - Spese

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 13 - Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Il presente atto viene letto approvato e sottoscritto.

Viterbo, lì

Università degli Studi della Tuscia
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali
Direttore Prof. Danilo Monarca

L'ASL di Viterbo
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni